

Camera di commercio di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA  
PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2014

Il giorno 28.3.2015, presso la sede della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Torino (da ora in avanti denominata "Camera di commercio di Torino") si sono incontrati

per la Delegazione trattante della Camera di commercio di Torino

- dr. Guido Bolatto
- dr. Marco Minarelli
- dr. Claudia Savio

per le Organizzazioni Sindacali :

- CSA ROBERTO LOIACONO

per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo decentrato integrativo.

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

  
  


per le OOSS

CSA 

**CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO**  
**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**DELL'AREA DELLA DIRIGENZA**  
**PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2014**

**PREMESSA**

L'art. 5 del CCNL 23/12/1999 per la dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/2/2006 relativo al quadriennio 2002-2005, specifica al comma 1 che *"...I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale"*.

Considerato il blocco della contrattazione nazionale anche per il personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali, le parti concordano nel rimandare a successive sessioni negoziali la sottoscrizione di contratti decentrati integrativi pluriennali ma ritengono necessario rivedere i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato già contrattati per il quadriennio normativo 2006-2009 oltre a contrattare, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL sopra richiamato, quelle materie che, per loro natura o per previsione contrattuale, hanno cadenza annuale.

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) dipendente della Camera di commercio di Torino.

**Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente contratto disciplina il periodo 1/1/2014-31/12/2014.

**Art. 3 - Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 [CCNL 1998-2001, Art. 4, comma 1, lettera e)]**

1. Le parti concordano che, in base a quanto accertato dall'Ufficio "Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione" in data 5/12/2014, sussistono le condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 per l'Area della dirigenza.

2. Per l'anno 2014, l'incremento delle risorse decentrate stabilite dalla Giunta in applicazione del comma 3, certificato sulla base della verifica di cui al punto precedente, è stato pari a € 255.000.
3. Le parti prendono, inoltre, atto che sono state confermate le risorse inserite dal 2003 in applicazione del comma 5 dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 per l'Area della dirigenza, corrispondenti a € 10.380,78

**Art. 4 - Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato [CCNL 1998-2001, Art. 4, comma 1, lettera g)]**

1. In base alle risorse stabilite dalla Camera di commercio di Torino e ai criteri generali previsti dal "Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione" (SIPAV) adottato dalla Camera di commercio di Torino, le parti concordano nel prevedere che:
  - almeno il 30% del totale delle risorse complessivamente a disposizione per l'anno debba essere destinato alla retribuzione di risultato
  - almeno il 65% del totale delle risorse complessivamente a disposizione per l'anno debba essere destinato alla retribuzione di posizione
  - la parte residuale, corrispondente al 5% del totale delle risorse complessivamente a disposizione per l'anno, potrà essere destinata dalle parti alle retribuzioni di posizione o di risultato in base alle specifiche esigenze di anno in anno rilevate.

**Art. 4 – Modalità di utilizzo delle risorse decentrate [CCNL 2002-2005, Art. 4, comma 1)]**

1. Essendo la cifra del fondo utilizzabile per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza per l'anno 2014 – così come definita dalla Giunta della Camera di commercio – pari a euro 578.861,33, le parti concordano di destinare € 387.837,09 (pari al 67%) al finanziamento delle retribuzioni di posizione e € 191.024,24 (pari al 33%) al finanziamento delle retribuzioni di risultato al fine di valorizzare l'elemento "variabile" della retribuzione (retribuzione di risultato) rispetto a quello più legato alle competenze e responsabilità (retribuzione di posizione).
2. Le parti, altresì, danno atto che l'incidenza della parte riservata al risultato risulta ampiamente superiore al 15% minimo previsto dal CCNL.
3. Le parti si riservano di destinare la cifra di 82.794,44 euro, maggior risparmio derivante dalla revisione del monte salari e dei relativi incrementi in percentuale delle risorse decentrate effettuata sulla scorta delle prime indicazioni emerse in sede di verifica amministrativo contabile, ad avvenuta conclusione dell'intero procedimento ispettivo.

**Art 5 – Ipotesi di integrazioni o innovazioni future**

Le parti si riservano di integrare la presente intesa con le eventuali innovazioni introdotte dalla contrattazione nazionale.

